
ALLEGATO VI

HANDBOOK PER LA GESTIONE DEI FONDI DI MOBILITÀ ERASMUS RELATIVI ALL'A.A. 2009-2010

IN LINEA CON L'ACCORDO SOTTOSCRITTO DALLA CE E DALL'AN

Il presente documento è disponibile su DYNERS - sezione 2.Accordi-Emendamenti
(www.programmallp.it/erasmus/dyners)

INDICE

I	MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)	
I.1	Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS	pag. 3
I.2	Documentazione minima richiesta per la mobilità SMS	pag. 7
II	MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)	
II.1	Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di placement per studenti ERASMUS	pag. 8
II.2	Documentazione minima richiesta per la mobilità SMP	pag. 12
III	MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)	
III.1	Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per attività didattica ERASMUS	pag. 13
III.2	Documentazione minima richiesta per la mobilità STA	pag. 14
III.3	Regole per la rendicontazione all'Agenda Nazionale e spese ammissibili	pag. 15
IV	MOBILITÀ DEL PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)	
IV.1	Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per attività didattica ERASMUS da Impresa	pag. 20
IV.2	Documentazione minima richiesta per la mobilità STA per il personale proveniente da Impresa	pag. 21
IV.3	Regole per la rendicontazione all'Agenda Nazionale e spese ammissibili	pag. 21
V	MOBILITÀ DEL PERSONALE ERASMUS (STT)	
V.1	Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per il personale ERASMUS (STT)	pag. 22
V.2	Documentazione minima richiesta per la mobilità STT per il personale proveniente da Impresa	pag. 24
V.3	Regole per la rendicontazione all'Agenda Nazionale e spese ammissibili	pag. 24
VI	ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ PER SMS, SMP, STA E STT (OM)	pag. 25
VII	VISITE PREPARATORIE (PV)	pag. 27
VIII	DOCUMENTI UTILI (disponibili su www.programmallp.it – ERASMUS - sezione Mobilità)	
VIII.1	Circolare AN relativa alla partecipazione degli studenti stranieri al Programma	pag. 28
VIII.2	Modifica della Circolare del 27 febbraio 2007 sulla Partecipazione degli studenti stranieri al Programma	pag. 29
VIII.3	Circolare AN relativa alle borse multiple ERASMUS	pag. 30
VIII.4	Circolare sull'eleggibilità delle strutture ospitanti un placement	pag. 31
VIII.5	Integrazione alla Circolare sull'eleggibilità delle strutture ospitanti un placement	pag. 32
VIII.6	Circolare sulla tutela assicurativa degli studenti italiani in mobilità ERASMUS per placement	pag. 33
VIII.7	Circolare sui massimali applicabili per il contributo alla mobilità (SMP)	pag. 34
VIII.8	Principi fondamentali del periodo di studio/placement ERASMUS	pag. 36
VIII.9	Codici ISCED	pag. 38

I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

I.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS

Studenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di studio per studenti (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2009/2010 presentata all'AN dal Beneficiario (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili a contributo (si veda successivo punto *Attività ammissibili*) presso un Istituto di istruzione superiore partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato "Istituto ospitante".

Tutte le mobilità dovranno avvenire nell'ambito di Accordi Interistituzionali tra due Istituti titolari di *Carta Universitaria ERASMUS¹* (EUC).

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi che si concluda con il conseguimento di un titolo di insegnamento superiore, dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza.

La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere trasparente e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

Eleggibilità degli studenti

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma LLP;
- cittadini croati o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia²;

oppure agli studenti che sono

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (per la dicitura "residenti permanenti" si vedano le Sezioni VIII.1 e VIII.2 del presente Handbook).

Le borse di mobilità potranno essere assegnate solo agli studenti che siano iscritti almeno al secondo anno di studi.

Mobilità verso il Paese di appartenenza

Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti³ ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano, sono eleggibili per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità. L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne esplicita comunicazione all'Istituto partner e, in fase di Rapporto Finale, alla AN stessa.

¹ Si veda il sito internet dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura: elenco selezione 2009 http://eacea.ec.europa.eu/llp/ERASMUS/2008/documents/ERASMUS_selection_2008.xls e elenco selezione 2007 http://eacea.ec.europa.eu/llp/ERASMUS/documents/euc_selection_2007.xls.

² Si ricorda che nell'a.a. 2009/2010 è ammissibile la sola mobilità in entrata di studenti, staff e docenti provenienti dalla Croazia ed ex Rep. jugoslava di Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA-STT.

³ I 27 Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; e in via di adesione: Turchia.

I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

Spese di mobilità ammissibili

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è pari a **230,00 euro al mese**.

Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 e il 30 settembre 2010**.

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi o un trimestre accademico completo e non superiore ai 12 mesi**.

Se nell'ambito di un **Accordo Multilaterale** una singola mobilità ha luogo in più di un Paese, dovrà essere rispettata la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuno degli Istituti ospitanti. Mobilità più brevi presso uno degli Istituti partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all'AN. Tuttavia la durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi.

Calcolo delle mensilità erogabili

Attività inferiori a 3 mesi (o un trimestre accademico completo) non sono ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mesi:

nel caso in cui il periodo di studio all'estero (di durata superiore ai 3 mesi) non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).

Studenti "non borsisti"

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento, della Circolare dell'AN relativa alle Borse Multiple (Sezione VIII.3) e della Circolare relativa alla partecipazione degli studenti stranieri, ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti".

Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza contributo), l'Agenzia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche degli studenti partecipanti alla mobilità.

Borse multiple

Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple si rimanda alla circolare prot. n. 07585/D9ER del 22 marzo 2007 (Sezione VIII.3).

I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

Per gli studenti partecipanti ad un **Master ERASMUS Mundus (EM)** nell'ambito dei Paesi partecipanti⁴ ad ERASMUS (e non nei Paesi Terzi), ai quali può venire assegnata per una seconda volta o terza volta, con o senza il contributo comunitario, una borsa ERASMUS, vigono le seguenti regole:

- uno studente EM europeo non può ricevere due borse di mobilità ERASMUS per frequentare un master EM;
- la borsa di mobilità ERASMUS può coprire due destinazioni di mobilità purché la mobilità non superi i 12 mesi e purché sia nell'ambito di un singolo anno accademico;
- per gli studenti EM europei si applicano le normali scadenze di selezione e le procedure che si applicano per le borse di mobilità ERASMUS;
- si applicano tutte le altre regole ERASMUS incluso l'uso obbligatorio del Learning Agreement, l'obbligo per l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante di essere titolari di EUC⁵, etc.

Per quanto riguarda i costi di iscrizione, uno studente EM europeo è soggetto alle stesse regole cui è soggetto ogni studente ERASMUS, ciò significa che:

- l'Istituto ospitante non è autorizzato ad applicare alcuna tassa di iscrizione allo studente EM europeo per il periodo trascorso presso l'Istituto stesso;
- una tassa di iscrizione per un master EM non è in conflitto con le regole LLP/ERASMUS solo se è rigorosamente connessa al Master e al suo consorzio e non sia esclusivamente per la mobilità.

Attività all'estero

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

1. **studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi** (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) che conducono al conseguimento di un diploma o laurea legalmente riconosciuto presso un Istituto titolare di EUC;
2. **periodo di tirocinio nell'ambito di un singolo periodo di studio (periodo di mobilità combinata)** in base a quanto previsto nel Learning Agreement. Quindi:
 - a. il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dello stesso Istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio;
 - b. le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva nello stesso anno accademico.

Il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.

La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo tre mesi e massimo 12 mesi, per cui è possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o viceversa.

Nel caso in cui uno studente abbia già usufruito di una borsa per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci come parte di una formazione professionale di livello non terziario, il suddetto studente potrà effettuare una mobilità ERASMUS per un periodo di mobilità combinata.

Riconoscimento accademico

Prima della partenza dello studente l'Istituto di appartenenza deve verificare che:

1. il programma di studio proposto che sarà seguito all'estero presso l'Istituto ospitante sia coerente con il diploma o la laurea che lo studente consegnerà presso il proprio Istituto di appartenenza e che, di conseguenza, il periodo di studio ERASMUS possa essere riconosciuto se completato in modo soddisfacente;

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Si veda nota 1.

I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

2. ogni studente dovrà concordare il Learning Agreement che dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, da quello ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'Istituto ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente.

Al termine del periodo ERASMUS l'Istituto ospitante deve rilasciare allo studente:

3. un **Transcript of Records** relativo al lavoro svolto in accordo al Learning Agreement;
4. un **attestato** che certifichi le date del periodo di mobilità.

Al termine del periodo di studio ERASMUS, l'Istituto di appartenenza ne garantirà il pieno riconoscimento preferibilmente tramite i crediti ECTS (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario, nonché la sezione VIII.6 dell'Handbook). Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività svolte dallo studente presso l'Istituto ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'Istituto ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

Prolungamento della mobilità

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo ERASMUS iniziale e ciò sia possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- a) sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda l'Allegato V.1f all'Accordo) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
- b) non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Istituto ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- c) l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il 30 settembre 2010.

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'Istituto ospitante.**

Tasse universitarie

L'Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti ERASMUS il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d'iscrizione, spese/tasse d'esame, spese/tasse d'accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l'Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l'adesione a sindacati studenteschi o l'utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. *La clausola si applica a tutti gli studenti ERASMUS in mobilità, con o senza il contributo comunitario.* Inoltre, gli studenti continueranno a pagare le normali tasse universitarie al loro Istituto di appartenenza anche durante il periodo di studio all'estero; tuttavia agli studenti in mobilità non dovranno essere richieste tasse per l'organizzazione e l'amministrazione delle pratiche relative alla mobilità stessa (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario stipulato con l'AN).

Sicurezza

Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle "Linee Guida" in modo che gli Istituti ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli studenti in entrata.

I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

Carta dello Studente Erasmus

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la **CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS** (scaricabile dal sito internet dell'AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1).

1.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità SMS (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)

1. **Accordo Interistituzionale – Allegato IV all’Accordo Finanziario**
2. **Accordo Istituto/Studente – Allegato V.1a all’Accordo Finanziario**
3. **Learning Agreement – Allegato V.1b all’Accordo Finanziario**
4. **Relazione Individuale – Allegato V.1c all’Accordo Finanziario**
5. **Transcript of Records – Allegato V.1d all’Accordo Finanziario**
6. **Accordo EILC Istituto/studente - Allegato V.1e all’Accordo Finanziario**
7. **Documenti utili al prolungamento ERASMUS - Allegato V.1f all’Accordo Finanziario**
8. **Carta dello Studente ERASMUS – Allegato V.1g all’Accordo Finanziario**

II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

II.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di placement per studenti ERASMUS

Studenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di placement per studenti (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2009/2010 presentata all'AN dal Beneficiario titolare di EUC estesa (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili (si veda successivo punto *Attività ammissibili*) presso un'Impresa in un Paese partecipante al Programma, in prosieguo denominati "Impresa ospitante".

Per tale mobilità non si richiede la stipula di un Accordo Interistituzionale: l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante, infatti, sono legalmente vincolate dal Training Agreement (si veda punto 4). E' tuttavia auspicabile la presenza di un accordo tra l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante, sotto forma, ad esempio, di una lettera di intenti.

Per ciascun flusso di mobilità, l'Impresa ospitante deve rispondere alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP⁶.

N.B.

In alcuni casi un Istituto di istruzione superiore può ospitare un placement ERASMUS: in tal caso l'attività svolta sarà propriamente di formazione professionale e NON di studio (si veda la Sezione VIII.4) e le regole applicate saranno quelle della mobilità per placement. Non sarà pertanto necessario stipulare un Accordo Interistituzionale tra l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante; questo ultimo, inoltre, non dovrà necessariamente essere titolare di EUC.

Non sono eleggibili come Imprese: le istituzioni comunitarie incluse le Agenzie Europee (cfr. <http://europa.eu/agencies/>); gli organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti); le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese di appartenenza dello studente (come definito alla sezione «Status Ufficiale») nel Paese ospitante.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi che si concluda con il conseguimento di un titolo di insegnamento superiore, dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza. La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere trasparente e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

⁶ Impresa: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006).

II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma LLP;
- cittadini croati o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia⁷;

oppure agli studenti che sono

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (per la dicitura "residenti permanenti" si vedano le Sezioni VIII.1 e VIII.2 del presente Handbook).

Anche per l'a.a. 2009/2010, le borse di mobilità ai fini di placement potranno essere assegnate anche agli studenti iscritti al primo anno di studi.

Mobilità verso il Paese di appartenenza

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti⁸ ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano sono eleggibili per la mobilità presso un'Impresa nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità.

L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne comunicazione all'Impresa ospitante richiedendo la conferma dell'accettazione prima della partenza e della stipula del relativo Accordo di Mobilità, e, in fase di Rapporto Finale, a darne comunicazione esplicita alla AN.

Spese di mobilità ammissibili

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità pari a **600,00 euro al mese, tranne che per i Paesi** di cui alla «Circolare sui massimali per le mobilità SMP» del 6 agosto 2009 prot. n. 23310/D9ER (Sezione VIII.5).

Questi, in particolare, i Paesi per i quali vale l'eccezione:

HOST COUNTRY	Monthly rate 3 to 12 months
Bulgarija – BG	500,00
Latvija – LV	597,00
Lietuva – LT	590,00
Magyarország – HU	594,00
Polska – PL	597,00
Romania – RO	504,00
Türkiye – TR	582,00

⁷ Si ricorda che nell'a.a. 2009/2010 è ammissibile la sola **mobilità in entrata** di studenti, staff e docenti provenienti dalla Croazia ed ex Rep. jugoslava di Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA-STT.

⁸ Si veda 3.

II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 e il 30 settembre 2010⁹**.

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi**.

Se una singola mobilità ha luogo in più di un Paese, dovrà essere rispettata la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuna delle Imprese ospitanti. Mobilità più brevi presso una delle Imprese partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all'AN. Tuttavia, la durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi.

Calcolo delle mensilità erogabili

Attività inferiori a 3 mesi (o un trimestre accademico completo) non sono ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mesi:

nel caso in cui il periodo di placement all'estero (di durata superiore ai 3 mesi minimi) non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 = 4 mensilità).

Studenti "non borsisti"

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità ai fini di placement dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento e della Circolare dell'AN relativa alle Borse Multiple (Sezione VIII.3) e della Circolare relativa alla partecipazione degli studenti stranieri, ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti".

Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza contributo), l'Agenzia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche degli studenti partecipanti alla mobilità.

Borse multiple

Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple si rimanda alla circolare prot. n. 07585/D9ER del 22 marzo 2007 (Sezione VIII.3).

Attività all'estero

Le borse sono assegnate esclusivamente per la seguente attività all'estero: attività di placement a tempo pieno riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dal proprio Istituto di appartenenza (si veda successivo punto *Riconoscimento Accademico*).

⁹ Eccezionalmente, alcune mobilità ai fini di placement che iniziano prima del 1 giugno 2009 potrebbero avere termine entro il 31 ottobre 2010. In tali casi si prega contattare l'Agenzia.

II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

Riconoscimento accademico

Prima della partenza dello studente l'Istituto di appartenenza deve rilasciare:

1. un **Accordo Placement ERASMUS** che sarà sottoscritto dallo studente e dall'Istituto di appartenenza;
2. all'Accordo è allegato il **Training Agreement**, che sarà personalizzato e sarà relativo al programma del periodo di placement. Tale documento dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, dall'Impresa ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'Impresa ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente. Il Training Agreement include la **Dichiarazione di Qualità** (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel placement ERASMUS.

Al termine del periodo di placement ERASMUS l'Impresa ospitante deve rilasciare allo studente:

3. un **Transcript of Work** relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement;
4. un attestato che certifichi le date del periodo di mobilità.

Al termine del periodo di placement ERASMUS l'Istituto di appartenenza deve garantire allo studente il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l'Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario stipulato con l'AN, nonché la sezione VIII.6 dell'Handbook). Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività di formazione intraprese dallo studente presso l'Impresa ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

Prolungamento della mobilità

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo di placement iniziale e ciò sia possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- a) sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda l'Allegato V.2f all'Accordo Finanziario) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo di placement inizialmente stabilito;
- b) non ci siano interruzioni tra il periodo di placement già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Impresa ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- c) l'intero periodo di placement, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il periodo ammissibile (30 settembre 2010 o 31 ottobre 2010, a seconda dei casi – si veda nota 9).

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'Impresa ospitante.**

II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

Sicurezza

Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle "Linee Guida" in modo che le Imprese ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli studenti tirocinanti in entrata.

Carta dello Studente Erasmus

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la **CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS** (scaricabile dal sito internet dell'AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1).

II.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità SMP (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)

1. Accordo Istituto/Studente – Allegato V.2a all'Accordo Finanziario
2. Training Agreement e Dichiarazione di Qualità – Allegato V.2b all'Accordo Finanziario
3. Relazione Individuale - Allegato V.2c all'Accordo Finanziario
4. Accordo EILC Istituto/studente - Allegato V.2d all'Accordo Finanziario
5. Documenti utili al prolungamento ERASMUS - Allegato V.2e all'Accordo Finanziario
6. Carta dello Studente ERASMUS – Allegato V.2f all'Accordo Finanziario

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

III.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per attività didattica ERASMUS

Docenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per attività di docenza (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a docenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2009/2010 presentata all'AN dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**"), che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili (si veda successivo punto *Attività all'estero*) presso l'Istituto partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato "**Istituto ospitante**".

Si specifica inoltre che le categorie di docenza ammesse alla mobilità STA sono:

- i ricercatori;
- i professori associati;
- i professori ordinari;
- i professori a contratto.

I docenti devono prestare servizio presso l'Istituto di appartenenza.

Per ciascun flusso di mobilità l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria ERASMUS¹⁰.

Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente a docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma LLP;
- cittadini croati o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia¹¹;

oppure ai docenti che sono

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (per la dicitura "residenti permanenti" si vedano le Sezioni VIII.1 e VIII.2 del presente Handbook).

Spese di mobilità coperte

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può essere superiore a **900,00 euro per flusso**.

L'Istituto di appartenenza può ridurre l'importo di 900,00 euro al fine di finanziare un più alto numero di flussi.

N.B.: anche per l'a.a. 2009/2010 sono ammissibili le mobilità per attività didattica (STA) senza contributo.

¹⁰ Si veda nota 1.

¹¹ Si ricorda che nell'a.a. 2009/2010 è ammissibile la sola **mobilità in entrata** di studenti, staff e docenti provenienti dalla Croazia ed ex Rep. jugoslava di Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA-STT.

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

Periodo trascorso all'estero

Le borse sono assegnate per attività di docenza, presso un Istituto di istruzione superiore all'estero, ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 ed il 30 settembre 2010**. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.

Ai fini della ammissibilità della mobilità è obbligo impartire **almeno 5 ore di docenza** (ovvero almeno 1 giorno). Tuttavia è fortemente raccomandabile una mobilità di almeno 5 giorni lavorativi, affinché il contributo accademico offerto risulti efficace per l'Istituto ospitante; periodi più brevi dovrebbero essere delle eccezioni. La mobilità non può avere una durata superiore a **6 settimane (42 giorni)**.

Attività all'estero

Le borse sono assegnate per effettuare un periodo **di docenza all'estero** nell'ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Universitaria ERASMUS (EUC) i cui rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali (si veda Allegato IV all'Accordo Finanziario).

La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un breve programma di docenza (v. Allegato V.3b all'Accordo Finanziario "**Teaching Programme**") contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi, che il docente presenterà e che sarà sottoscritto dall'Istituto di appartenenza e dall'Istituto ospitante prima della mobilità. Entrambi gli Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. Al termine della mobilità il docente presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

Priorità nell'assegnazione delle borse di mobilità

Nell'assegnazione delle borse STA dovrà essere data priorità:

1. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del programma di studio dell'Istituto ospitante;
2. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti la priorità sarà data inoltre ai docenti che si recano all'estero per la prima volta nell'anno accademico in corso.

III.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità STA (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)

1. **Accordo Interistituzionale – Allegato IV all'Accordo Finanziario**
2. **Accordo Istituto/docente – Allegato V.3a all'Accordo Finanziario**
3. **Teaching Programme – Allegato V.3b all'Accordo Finanziario**
4. **Relazione Individuale - Allegato V.3c all'Accordo Finanziario**

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

III.3 Regole per la rendicontazione all'Agente Nazionale e spese ammissibili

Ai fini della mobilità per attività didattica sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi di viaggio;
- i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio).

Spese di viaggio (e visto se del caso)

I costi di viaggio sono rimborsati sulla base delle **spese effettivamente sostenute**; pertanto dovranno essere conservati agli atti dell'Istituto gli originali dei documenti di spesa (biglietto viaggio a/r; carte di imbarco; ecc.) per i cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell'AN (o del rimborso a favore dell'AN).

Dovrà essere utilizzata la **tariffa più economica**. Nei casi in cui non sia stata impiegata una tariffa economica dovrà essere fornita all'AN una giustificazione dettagliata.

I costi di viaggio includono tutti i costi sostenuti dal luogo di partenza al luogo di destinazione e viceversa, incluso il visto.

In caso di spostamenti in **auto privata** (auto personale o aziendale), se il viaggio può essere dimostrato (ad esempio con i pedaggi autostradali o le ricevute carburante) e se il costo non è eccessivo, il rimborso delle spese avverrà scegliendo l'opzione più economica tra:

- a) una tariffa chilometrica conformemente alle norme interne dell'Istituto fino ad un massimo di 0,22 Euro/km;
- b) il prezzo del biglietto ferroviario o aereo o dell'autobus per la tratta percorsa, se disponibile. Verrà rimborsato soltanto un biglietto, indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso veicolo. Il costo dovrà risultare da una dichiarazione di una agenzia di viaggio e delle ferrovie o della società di trasporti pertinente; dalla dichiarazione dovrà risultare la tratta per la quale si chiede il rimborso dei costi.

Agli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del partecipante dalla quale risulti che l'opzione scelta è la più economica.

Per le **auto noleggiate** (categoria massima B o equivalente) o il **taxi**: sarà ammissibile il costo effettivamente sostenuto soltanto se non è eccessivo rispetto a quello di altri mezzi di trasporto oppure se l'impiego si è reso necessario per fattori quali tempo, bagaglio eccessivi, orari. Il rimborso avverrà indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso veicolo.

Agli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del partecipante con la quale si motiva l'uso dell'auto noleggiata o del taxi.

L'AN si riserva di non rimborsare i costi del viaggio se il partecipante si trattiene per motivi personali oltre il periodo ammissibile (prima o dopo l'attività di formazione).

Giorni di viaggio: l'Agente Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio.

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio)

I costi di soggiorno verranno rimborsati sulla base delle **tariffe forfettarie di cui alla Guida per il Candidato 2009 (si veda la tabella 1a)** a seconda della durata del soggiorno ammissibile espresso in termini di **numero dei giorni**.

Se internamente all'Istituto si applicano massimali inferiori a quelli comunitari, il calcolo del contributo per il soggiorno potrà essere effettuato sulla base dei massimali di Istituto.

Il contributo per il soggiorno è forfettario.

Le tariffe devono essere applicate al numero ammissibile di giorni all'estero.

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

Tabella 1a Week 1							
Country	Daily rate in the 1st week	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	1 week
BE	210,00	420,00	630,00	840,00	1050,00	1260,00	1470,00
BG	130,00	260,00	390,00	520,00	650,00	780,00	910,00
CZ	180,00	360,00	540,00	720,00	900,00	1080,00	1260,00
DK	290,00	580,00	870,00	1160,00	1450,00	1740,00	2030,00
DE	210,00	420,00	630,00	840,00	1050,00	1260,00	1470,00
EE	170,00	340,00	510,00	680,00	850,00	1020,00	1190,00
EL	200,00	400,00	600,00	800,00	1000,00	1200,00	1400,00
ES	210,00	420,00	630,00	840,00	1050,00	1260,00	1470,00
FR	250,00	500,00	750,00	1000,00	1250,00	1500,00	1750,00
IE	260,00	520,00	780,00	1040,00	1300,00	1560,00	1820,00
IT	240,00	480,00	720,00	960,00	1200,00	1440,00	1680,00
CY	190,00	380,00	570,00	760,00	950,00	1140,00	1330,00
LV	160,00	320,00	480,00	640,00	800,00	960,00	1120,00
LT	160,00	320,00	480,00	640,00	800,00	960,00	1120,00
LU	210,00	420,00	630,00	840,00	1050,00	1260,00	1470,00
HU	160,00	320,00	480,00	640,00	800,00	960,00	1120,00
MT	190,00	380,00	570,00	760,00	950,00	1140,00	1330,00
NL	230,00	460,00	690,00	920,00	1150,00	1380,00	1610,00
AT	220,00	440,00	660,00	880,00	1100,00	1320,00	1540,00
PL	160,00	320,00	480,00	640,00	800,00	960,00	1120,00
PT	190,00	380,00	570,00	760,00	950,00	1140,00	1330,00
RO	140,00	280,00	420,00	560,00	700,00	840,00	980,00
SI	180,00	360,00	540,00	720,00	900,00	1080,00	1260,00
SK	180,00	360,00	540,00	720,00	900,00	1080,00	1260,00
FI	240,00	480,00	720,00	960,00	1200,00	1440,00	1680,00
SE	240,00	480,00	720,00	960,00	1200,00	1440,00	1680,00
UK	290,00	580,00	870,00	1160,00	1450,00	1740,00	2030,00
IS	240,00	480,00	720,00	960,00	1200,00	1440,00	1680,00
LI	250,00	500,00	750,00	1000,00	1250,00	1500,00	1750,00
NO	290,00	580,00	870,00	1160,00	1450,00	1740,00	2030,00
TR	160,00	320,00	480,00	640,00	800,00	960,00	1120,00

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

Tabella 1a Week 2							
Country	8 days	9 days	10 days	11 days	12 days	13 days	2 weeks
BE	1546,71	1623,43	1700,14	1776,86	1853,57	1930,29	2007,00
BG	957,57	1005,14	1052,71	1100,29	1147,86	1195,43	1243,00
CZ	1325,71	1391,43	1457,14	1522,86	1588,57	1654,29	1720,00
DK	2136,00	2242,00	2348,00	2454,00	2560,00	2666,00	2772,00
DE	1546,71	1623,43	1700,14	1776,86	1853,57	1930,29	2007,00
EL	1252,14	1314,29	1376,43	1438,57	1500,71	1562,86	1625,00
EE	1473,14	1546,29	1619,43	1692,57	1765,71	1838,86	1912,00
ES	1546,71	1623,43	1700,14	1776,86	1853,57	1930,29	2007,00
FR	1841,29	1932,57	2023,86	2115,14	2206,43	2297,71	2389,00
IE	1915,00	2010,00	2105,00	2200,00	2295,00	2390,00	2485,00
IT	1767,71	1855,43	1943,14	2030,86	2118,57	2206,29	2294,00
CY	1399,43	1468,86	1538,29	1607,71	1677,14	1746,57	1816,00
LV	1178,43	1236,86	1295,29	1353,71	1412,14	1470,57	1529,00
LT	1178,43	1236,86	1295,29	1353,71	1412,14	1470,57	1529,00
LU	1546,71	1623,43	1700,14	1776,86	1853,57	1930,29	2007,00
HU	1178,43	1236,86	1295,29	1353,71	1412,14	1470,57	1529,00
MT	1399,43	1468,86	1538,29	1607,71	1677,14	1746,57	1816,00
NL	1694,00	1778,00	1862,00	1946,00	2030,00	2114,00	2198,00
AT	1620,43	1700,86	1781,29	1861,71	1942,14	2022,57	2103,00
PL	1178,43	1236,86	1295,29	1353,71	1412,14	1470,57	1529,00
PT	1399,43	1468,86	1538,29	1607,71	1677,14	1746,57	1816,00
RO	1031,14	1082,29	1133,43	1184,57	1235,71	1286,86	1338,00
SI	1325,71	1391,43	1457,14	1522,86	1588,57	1654,29	1720,00
SK	1325,71	1391,43	1457,14	1522,86	1588,57	1654,29	1720,00
FI	1767,71	1855,43	1943,14	2030,86	2118,57	2206,29	2294,00
SE	1767,71	1855,43	1943,14	2030,86	2118,57	2206,29	2294,00
UK	2136,00	2242,00	2348,00	2454,00	2560,00	2666,00	2772,00
IS	1767,71	1855,43	1943,14	2030,86	2118,57	2206,29	2294,00
LI	1841,29	1932,57	2023,86	2115,14	2206,43	2297,71	2389,00
NO	2136,00	2242,00	2348,00	2454,00	2560,00	2666,00	2772,00
TR	1178,43	1236,86	1295,29	1353,71	1412,14	1470,57	1529,00

III. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

Tabella 1a Week 3							
Country	15 days	16 days	17 days	18 days	19 days	20 days	3 weeks
BE	2035,00	2063,00	2091,00	2119,00	2147,00	2175,00	2203,00
BG	1260,43	1277,86	1295,29	1312,71	1330,14	1347,57	1365,00
CZ	1744,00	1768,00	1792,00	1816,00	1840,00	1864,00	1888,00
DK	2810,71	2849,43	2888,14	2926,86	2965,57	3004,29	3043,00
DE	2035,00	2063,00	2091,00	2119,00	2147,00	2175,00	2203,00
EL	1647,71	1670,43	1693,14	1715,86	1738,57	1761,29	1784,00
EE	1938,71	1965,43	1992,14	2018,86	2045,57	2072,29	2099,00
ES	2035,00	2063,00	2091,00	2119,00	2147,00	2175,00	2203,00
FR	2422,43	2455,86	2489,29	2522,71	2556,14	2589,57	2623,00
IE	2519,71	2554,43	2589,14	2623,86	2658,57	2693,29	2728,00
IT	2326,00	2358,00	2390,00	2422,00	2454,00	2486,00	2518,00
CY	1841,43	1866,86	1892,29	1917,71	1943,14	1968,57	1994,00
LV	1550,43	1571,86	1593,29	1614,71	1636,14	1657,57	1679,00
LT	1550,43	1571,86	1593,29	1614,71	1636,14	1657,57	1679,00
LU	2035,00	2063,00	2091,00	2119,00	2147,00	2175,00	2203,00
HU	1550,43	1571,86	1593,29	1614,71	1636,14	1657,57	1679,00
MT	1841,43	1866,86	1892,29	1917,71	1943,14	1968,57	1994,00
NL	2228,71	2259,43	2290,14	2320,86	2351,57	2382,29	2413,00
AT	2132,43	2161,86	2191,29	2220,71	2250,14	2279,57	2309,00
PL	1550,43	1571,86	1593,29	1614,71	1636,14	1657,57	1679,00
PT	1841,43	1866,86	1892,29	1917,71	1943,14	1968,57	1994,00
RO	1356,71	1375,43	1394,14	1412,86	1431,57	1450,29	1469,00
SI	1744,00	1768,00	1792,00	1816,00	1840,00	1864,00	1888,00
SK	1744,00	1768,00	1792,00	1816,00	1840,00	1864,00	1888,00
FI	2326,00	2358,00	2390,00	2422,00	2454,00	2486,00	2518,00
SE	2326,00	2358,00	2390,00	2422,00	2454,00	2486,00	2518,00
UK	2810,71	2849,43	2888,14	2926,86	2965,57	3004,29	3043,00
IS	2326,00	2358,00	2390,00	2422,00	2454,00	2486,00	2518,00
LI	2422,43	2455,86	2489,29	2522,71	2556,14	2589,57	2623,00
NO	2810,71	2849,43	2888,14	2926,86	2965,57	3004,29	3043,00
TR	1550,43	1571,86	1593,29	1614,71	1636,14	1657,57	1679,00

Le tariffe si fermano a 21 giorni. Per mobilità di durata superiore si prega di contattare l'Agenzia Nazionale.



Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia
Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di studio
Sistema di gestione di qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2000 – CSICERT N°SQ062274



Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze

Sedi operative: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze Tel +39 055 2380 348/451 Fax Tel +39 055 2380 343/399
Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 ROMA Tel +39 06 54210483 Fax +39 06 54210479 **E-mail** agenziallp@indire.it

IV. MOBILITÀ DEL PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

IV.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per attività didattica ERASMUS da Impresa

Personale proveniente da Impresa ospitato da un Istituto di Istruzione Superiore in Italia

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per attività di docenza (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati al personale proveniente da un'Impresa eleggibile¹² invitato a svolgere attività di docenza (si veda successivo punto *Attività ammissibili*) da un Istituto di istruzione superiore in Italia (in prosieguo "Istituto ospitante").

I docenti devono prestare servizio presso l'Impresa di appartenenza.

La mobilità del personale proveniente da un'Impresa eleggibile sarà basata su una **lettera di invito da parte dell'Istituto di istruzione superiore in Italia che ospiterà** la mobilità e che gestirà il contributo ERASMUS.

Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente a docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma LLP;
- cittadini croati o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia¹³;

oppure ai docenti che sono

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (**per la dicitura "residenti permanenti" si vedano le Sezioni VIII.1 e VIII.2 del presente Handbook**).

Spese di mobilità coperte

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può essere superiore a **900,00 euro per flusso**.

L'Istituto ospitante in Italia può ridurre l'importo di 900,00 euro al fine di finanziare un più alto numero di flussi.

N.B.: per l'a.a. 2009/2010 sono ammissibili le mobilità per attività didattica da Impresa (STA) senza contributo.

Periodo trascorso all'estero

Le borse sono assegnate per attività di docenza presso un Istituto di istruzione superiore italiano ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 ed il 30 settembre 2010**. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.

Ai fini della ammissibilità della mobilità è obbligo impartire **almeno 5 ore di docenza** (ovvero almeno 1 giorno). Tuttavia è fortemente raccomandabile una mobilità di almeno 5 giorni lavorativi, affinché il contributo accademico offerto risulti efficace per l'Istituto ospitante; periodi più brevi dovrebbero essere delle eccezioni.

La mobilità non può avere una durata superiore a **6 settimane (42 giorni)**.

¹² Si veda nota 6.

¹³ Si ricorda che nell'a.a. 2009/2010 è ammissibile la sola **mobilità in entrata** di studenti, staff e docenti provenienti dalla Croazia ed ex Rep. jugoslava di Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA-STT.

IV. MOBILITÀ DEL PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

Attività ammissibili

Le borse sono assegnate **per ospitare personale proveniente da un'Impresa** di uno dei Paesi partecipanti al Programma per svolgere attività didattica. In questo caso non è necessaria la stipula di un Accordo Interistituzionale tra l'Istituto ospitante e l'Impresa di appartenenza, ma la presenza di un accordo è in ogni modo auspicabile, ad esempio sotto forma di una lettera di intenti.

La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un breve programma di docenza (v. Allegato V.3b all'Accordo Finanziario "**Teaching Programme**") contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi, che il docente presenterà e che sarà sottoscritto dall'Impresa di appartenenza e dall'Istituto ospitante prima della mobilità. L'Istituto ospitante in Italia e l'Impresa di appartenenza saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. Al termine della mobilità il docente presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

Priorità nell'assegnazione delle borse di mobilità

Nell'assegnazione delle borse STA dovrà essere data priorità:

1. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del programma di studio dell'Istituto ospitante in Italia;
2. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra Università e Impresa e per preparare futuri progetti di cooperazione;
4. al personale che per la prima volta nell'a.a. in corso viene invitato per attività didattica.

IV.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità STA per il personale proveniente da Impresa (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)

1. **Accordo Interistituzionale – Allegato IV all'Accordo Finanziario**
2. **Accordo Istituto/docente – Allegato V.4a all'Accordo Finanziario**
3. **Teaching Programme – Allegato V.4b all'Accordo Finanziario**
4. **Relazione Individuale - Allegato V.4c all'Accordo Finanziario**

IV.3 Regole per la rendicontazione all'Agenzia Nazionale e spese ammissibili

Si rimanda al punto III.3 dell'Handbook.

V. MOBILITÀ DEL PERSONALE ERASMUS (STT)

V.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per il personale ERASMUS (STT)

Staff che si reca all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per lo staff di un Istituto di Istruzione Superiore (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati al personale docente o non docente partecipante ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2009/2010 presentata all'AN dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili (si veda successivo punto *Attività ammissibili*) presso l'Istituto partner, in prosieguo denominato "Istituto ospitante", o presso un'Impresa eleggibile, in prosieguo denominata "Impresa ospitante", in un Paese partecipante al Programma.

Per ciascun flusso di mobilità, l'Impresa ospitante deve rispondere alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP¹⁴.

Per le categorie di docenza ammesse alla mobilità Staff Training si veda la sezione III.1.

Nel caso di partecipazione di personale impiegato nella gestione della mobilità ERASMUS presso il proprio Istituto di appartenenza, durante la selezione si dovrà fare particolare attenzione ad evitare potenziali conflitti di interessi.

Per ciascun flusso di mobilità l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria ERASMUS¹⁵.

Il personale deve prestare servizio presso l'Istituto di appartenenza.

Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente al personale che rientra in una delle seguenti categorie:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma LLP;
- cittadini croati o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia¹⁶;

oppure che sono

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (**per la dicitura "residenti permanenti" si vedano le Sezioni VIII.1 e VIII.2 del presente Handbook**).

Spese di mobilità coperte

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può essere superiore a **900,00 euro per flusso**.

L'Istituto di appartenenza può ridurre l'importo di € 900,00 al fine di finanziare un più alto numero di flussi.

N.B.: anche per l'a.a. 2009/2010 sono ammissibili mobilità STT senza contributo.

¹⁴ Si veda nota 6.

¹⁵ Si veda nota 1.

¹⁶ Si ricorda che nell'a.a. 2009/2010 è ammissibile la sola **mobilità in entrata** di studenti, staff e docenti provenienti dalla Croazia ed ex Rep. jugoslava di Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA-STT.

V. MOBILITÀ DEL PERSONALE ERASMUS (STT)

Periodo trascorso all'estero

Le borse sono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 ed il 30 settembre 2010**. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.

Le borse sono assegnate esclusivamente per soggiorni all'estero aventi una durata minima di una settimana – ovvero 5 giorni lavorativi - e massima di 6 settimane (42 giorni). Tuttavia, per esigenze di lavoro, sono ammissibili anche periodi più brevi di una settimana che dovranno essere giustificati dall'istituto di appartenenza.

Attività ammissibili

Le borse sono assegnate esclusivamente per effettuare un periodo **di formazione** all'estero: nel caso in cui tale attività venga svolta **presso un Istituto di Istruzione Superiore**, essa dovrà effettuarsi nell'ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Universitaria ERASMUS (EUC) i cui rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali (si veda Allegato IV all'Accordo Finanziario).

Nel caso in cui tale attività venga, invece, svolta **presso un'Impresa ospitante**, non si richiedono obbligatoriamente Accordi Interistituzionali. E' tuttavia auspicabile la presenza di un accordo tra l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante, sotto forma, ad esempio, di una lettera di intenti.

Un'eventuale formazione linguistica o partecipazione a seminari/workshop/conferenze, potranno essere ritenute attività ammissibili per la mobilità Staff Training esclusivamente in presenza di una chiara e definita strategia di formazione per lo staff coinvolto; tuttavia, si raccomanda che tali attività non impegnino la maggior parte dei giorni della mobilità.

La selezione delle candidature alla mobilità del personale di un Istituto di Istruzione Superiore sarà effettuata sulla base di un breve piano di lavoro (v. l'Allegato V.4a all'Accordo Finanziario "**Work Plan**") contenente gli obiettivi, i risultati attesi in termini di apprendimento o formazione, le attività da svolgere e se possibile un programma del periodo. Il suddetto piano di lavoro sarà presentato dal personale candidato e sarà sottoscritto dall'Istituto di appartenenza e dall'Istituto/Impresa ospitante. Al termine della mobilità la persona presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

Priorità nell'assegnazione delle borse di mobilità

Nell'assegnazione delle borse Staff Training dovrà essere data priorità:

1. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico/strumenti di lavoro;
2. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile del personale eleggibile per lo Staff Training la priorità sarà data inoltre a coloro che si recano all'estero per la prima volta nell'anno accademico di riferimento.

V. MOBILITÀ DEL PERSONALE ERASMUS (STT)

V.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità STT (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)

1. **Accordo Interistituzionale – Allegato IV all’Accordo Finanziario**
2. **Accordo Istituto/Staff – Allegato V.5a all’Accordo Finanziario**
3. **Work Plan – Allegato V.5b all’Accordo Finanziario**
4. **Relazione Individuale – Allegato V.5c all’Accordo Finanziario**

V.3 Regole per la rendicontazione all’Agenzia Nazionale e spese ammissibili

Si rimanda al punto III.3 dell’Handbook.

VI. ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ PER SMS, SMP, STA E STT (OM)

Scopo

La sovvenzione OM è un **contributo forfaitario** a qualsiasi costo (tranne i costi di assicurazione per gli studenti in uscita) relativo alle attività organizzative della mobilità degli studenti e dello staff sia in entrata che in uscita, come ad esempio:

- > informazione, selezione, orientamento ed ogni altro tipo di supporto al singolo individuo in mobilità;
- > preparazione linguistica degli studenti (sia in entrata che in uscita) e del personale docente e non docente (in uscita);
- > particolari attività per l'assicurazione della qualità dei placement nelle Imprese;
- > visite presso gli Istituti partner allo scopo di realizzare incontri di preparazione, monitoraggio e valutazione delle attività di Organizzazione della Mobilità;
- > preparazione, monitoraggio e valutazione della mobilità studenti, docenti e dello staff;
- > raccolta e valutazione delle informazioni degli studenti e del personale docente e non docente al rientro dalla mobilità;
- > attività legate all'implementazione dell'ECTS.

I costi assicurativi inerenti la mobilità ERASMUS degli studenti (ai fini di studio o placement) saranno coperti da parte degli studenti in mobilità con il proprio contributo ERASMUS; a tal fine, gli studenti dovranno essere preventivamente informati sulle condizioni assicurative del Paese ospitante.

Il contributo OM può essere impiegato anche per coprire i costi relativi a visite presso Istituti partner con i quali si sono già conclusi gli Accordi Interistituzionali.

L'elenco delle attività suddette non è esaustivo: l'ammissibilità di costi relativi ad altre attività dovrà essere valutata di volta in volta dall'Istituto secondo la funzionalità delle attività stesse all'Organizzazione della Mobilità.

Per maggiori dettagli sulle attività ammissibili si veda la Guida del Candidato disponibile sul sito dell'AN all'indirizzo <http://www.programmallp.it> - sezione MODULI.

Il contributo finale è determinato sulla base del numero delle mobilità in uscita (studenti, docenti e staff), con e senza contributo, e del numero del personale ospitato proveniente da Impresa, sulla base delle seguenti scale, nei limiti dell'importo massimo di cui all'Articolo III.1 dell'Accordo Finanziario:

Fascia	Mobilità (SMS, STA e STT, SMP) (€/per capita)
da 1 a 25 persone	320,00
da 26 a 100 persone	245,00
da 101 a 400 persone	155,00
> 400 persone	140,00

VI ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ PER SMS, SMP, STA E STT (OM)

Se con l'applicazione delle scale di costo unitario di cui sopra il risultato è inferiore a 500,00 € il contributo sarà incrementato a 500,00€; tuttavia se nessuna mobilità è stata realizzata nessun contributo sarà dovuto.

Ciò nonostante l'Agenzia Nazionale applicherà un margine di tolleranza del 10%: se il numero di mobilità effettivamente realizzato è inferiore a quello indicato nell'Accordo nei limiti di una percentuale massima del 10%, il contributo OM non sarà ridotto.

Inoltre, eventuali mobilità in più di un Paese, ai fini statistici, saranno rendicontate separatamente per cui il numero di persone in mobilità (parametro per il calcolo del contributo OM) può essere inferiore al numero delle mobilità.

Il contributo finale spettante sarà forfettario e l'AN considererà l'elenco dei nominativi dei soggetti in mobilità che ogni Istituto fornirà in sede di Rapporto Finale come giustificazione del contributo OM.

VII. VISITE PREPARATORIE (PV)

Scopo

Gli Istituti di Istruzione Superiore titolari di EUC possono richiedere all'Agencia Nazionale un contributo per una visita preparatoria (PV) al fine di stabilire contatti con potenziali partner per:

- > stipulare Accordi Interistituzionali nell'ambito della mobilità studenti per studio (SMS) e/o per placement (SMP);
- > stipulare Accordi Interistituzionali nell'ambito della mobilità del personale per attività didattica (STA) e/o di formazione (STT);
- > realizzare un Programma Intensivo.

Non sono previste Visite Preparatorie in caso di rinnovo di un Accordo Interistituzionale.

Il contributo per una PV può essere utilizzato per visitare:

- > uno o più Istituti di Istruzione Superiore potenziali partner;
- > un'Impresa o un organismo presso il quale si intenda attivare una nuova mobilità studenti per placement o mobilità del personale per formazione.

Il finanziamento per la Visita Preparatoria può essere utilizzato anche per partecipare ad un seminario di contatto, organizzato da un'Agencia Nazionale, finalizzato alla ricerca partner.

Inoltre il contributo per una PV può essere assegnato a staff di altri organismi con l'obiettivo di supportarli per l'attivazione di Consortia Placement.

Destinatari

- > Personale degli Istituti di Istruzione Superiore titolari di EUC;
- > Personale di Impresa nel caso di Visita Preparatoria per sviluppare un Consorzio.

Chi può candidarsi

- > Istituti di Istruzione Superiore titolari di EUC;
- > Imprese nel caso di PV finalizzate all'attivazione di Consorzi per Student Placement.

Durata

Min. 1 giorno - Max 5 giorni.

Periodo Ammissibile

Dal 1 gennaio 2009 al 30 aprile 2010.

Scadenza

Il modulo di candidatura deve essere inviato per posta all'Agencia Nazionale **almeno otto settimane prima dell'effettuazione della Visita Preparatoria stessa.**

La modulistica necessaria è presente al seguente indirizzo www.programmallp.it - sezione MODULI.

VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.1 Circolare AN relativa alla partecipazione degli studenti stranieri al Programma

Firenze, 27 febbraio 2007

Prot. n. 5464/D9ER

Ai Rettori/Direttori
degli Istituti in elenco
p.c. Responsabile
Ufficio ERASMUS

Oggetto: Programma LLP – Azione Decentrata ERASMUS – Partecipazione al Programma comunitario LLP/ERASMUS degli studenti stranieri.

Con la presente si rammenta che gli studenti ammessi alla partecipazione del Programma comunitario LLP/ERASMUS sono:

1. i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma ovvero: i 27 Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e il Paese Candidato all'adesione (Turchia)

oppure

2. cittadini di altri Paesi , purché siano residenti permanenti o siano registrati come apolidi o godano, in Italia, dello status di rifugiati.

Si specifica che per "residenti permanenti" sono da intendersi (come già indicato nella Circolare del Ministero e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 2598/SE del 2 luglio 1999) gli studenti stranieri aventi i requisiti utili all'ottenimento della Carta di Soggiorno di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Articolo 9 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche di cui alla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Articolo 9 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Pertanto gli studenti stranieri iscritti presso un Istituto di Istruzione Superiore italiano non corrispondenti alle indicazioni di cui al punto 1. e 2. **non** possono partecipare alla mobilità ERASMUS (con o senza contributo comunitario).

Si invitano pertanto gli Istituti a verificare che i propri studenti stranieri vincitori di una borsa ERASMUS soddisfino i criteri di cui sopra, onde evitare che in caso di controllo da parte di questa Agenzia Nazionale tali mobilità risultino non eleggibili e pertanto comportino la restituzione totale del contributo comunitario. Distinti saluti,

Il Direttore Dott. Giovanni Biondi

Il Direttore
Dott. Giovanni Biondi



VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.2 Modifica della Circolare del 27 febbraio 2007 sulla Partecipazione degli studenti stranieri al Programma

Roma, 19 maggio 2008
Prot. n. 0015262/D9ER

Ai Rettori/Direttori
degli Istituti in elenco

p.c. Responsabile Ufficio ERASMUS

Oggetto: Modifiche alla Circolare del 27 febbraio 2007 (Prot. n. 5464/D9ER) sulla Partecipazione al Programma comunitario LLP/ERASMUS degli studenti stranieri.

Al testo concernente le regole relative alla partecipazione degli studenti stranieri al Programma LLP/ERASMUS, contenute nella circolare di cui all'oggetto, sono apportate le seguenti modifiche:

il punto 2 è sostituito dal seguente:

- per "residenti permanenti" sono da intendersi gli studenti stranieri aventi i requisiti utili all'ottenimento del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al Decreto Legislativo n. 3 dell' 8 gennaio 2007 - Articolo 9 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e successive modifiche, o in possesso da almeno cinque anni consecutivi di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Distinti saluti,

il Direttore Generale

Il Direttore
Don Giovanni Biondi



VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.3 Circolare AN relativa alle borse multiple ERASMUS

Prot. n. 07585/D9ER

Roma, 22 marzo 2007

Istituti italiani di istruzione superiore
c.a. **Referenti Programma ERASMUS**

Oggetto: **Programma ERASMUS – borse multiple**

Con la presente si informano gli Istituti in indirizzo che, nell'ambito del programma LLP, a partire dall'a.a. 2007/2008 per quel che riguarda ERASMUS, in base a quanto comunicatoci dalla Commissione Europea sulla mobilità degli studenti per motivi di studio (SM) o per tirocinio (SM-placement) **andranno applicate le seguenti regole:**

- a) Ogni studente può usufruire di **una sola borsa di studio ERASMUS** all'estero nel corso dei suoi studi;
- b) Oltre all'opportunità di cui al punto a), ogni studente può usufruire di **una sola borsa per tirocinio ERASMUS** all'estero nel corso dei suoi studi;
- c) Oltre alle opportunità di cui ai punti a) e b), lo studente iscritto ad un master **ERASMUS mundus** (cittadino di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS) può ricevere **una sola borsa ERASMUS** per il periodo di studio previsto per tale attività di mobilità;
- d) Le borse menzionate ai punti a) e b) possono essere assegnate nello stesso o in differenti cicli di studio;
- e) Le borse menzionate nei punti a), b) e c) possono essere assegnate senza una successione specifica;
- f) La **durata min./max deve essere rispettata per ciascuna borsa (min.3 mesi, max 12 mesi)**;
- g) La **durata totale** delle borse menzionate ai punti a), b) e c) **non deve superare i 24 mesi**.

Non è quindi possibile per uno studente ricevere, per es., due borse di studio ERASMUS o due borse per tirocinio ERASMUS.

Inoltre, si fa presente che:

1. se uno studente, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013) ha già usufruito di n. 2 borse (una per un periodo di studio ERASMUS nell'ambito del programma Socrates e una per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci) può usufruire solo di **una** borsa di studio ERASMUS per un Master ERASMUS Mundus;
2. se uno studente, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013), ha usufruito di n. 1 borsa per un periodo di studio ERASMUS nell'ambito del programma Socrates, può usufruire di **una** borsa per tirocinio ERASMUS e di **una** borsa ERASMUS per un Master ERASMUS;
3. se uno studente, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013), ha usufruito di n. 1 borsa per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, può usufruire di **una** borsa per un periodo di studio ERASMUS e di **una** borsa ERASMUS per un Master ERASMUS Mundus.

La durata totale massima eleggibile per la mobilità di ciascuno studente è pari a 24 mesi.

Distinti saluti,

FIRMATO
dr.ssa Clara Grano
Coordinatore Nazionale ERASMUS

VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.4 Circolare sull'eleggibilità delle strutture ospitanti un placement

Prot. n.34796/D9ER

Roma, 12/12/2007

Istituti italiani di istruzione superiore
c.a. Referenti programma ERASMUS

OGGETTO: Programma LLP/ERASMUS – Mobilità per tirocinio/placement

Con la presente si specifica che, a seguito di una consultazione con la Commissione Europea, nel caso di placement presso Istituti di istruzione superiore (es.: laboratori, biblioteche, etc.) la mobilità è da considerarsi presso Impresa¹⁷, quindi *eleggibile*, **purché l'attività di formazione** prevista durante il periodo di tirocinio **sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già prevista nell'ambito di altri programmi comunitari**, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

Pertanto **NON SONO** da considerarsi **ELEGGIBILI** come sedi di placement:

- Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di Istruzione Superiore;
- Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari;
- Istituzioni Comunitarie;
- Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati...).

Distinti saluti,

FIRMATO
dr.ssa Clara Grano
Coordinatore Nazionale ERASMUS

¹⁷ Impresa: cfr. definizione nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP e presente nel sito dell'AN, alla seguente pagina web ERASMUS:
http://www.programmallp.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6270.

VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.5 Integrazione alla Circolare sull'eleggibilità delle strutture ospitanti un placement

Prot. n. 8980/D9ER

Roma, 9 marzo 2009

Istituti italiani di istruzione
superiore
c.a. Referenti programma Erasmus

OGGETTO: Programma LLP/ERASMUS - **INTEGRAZIONI** alla Circolare del 12 dicembre 2007 (Prot. n. 34796/D9ER) sulla Mobilità per *tirocinio/placement*.


Con la presente si specifica che oltre alle sedi già elencate nella Circolare del 12/12/2007, Prot. n. 34796/D9ER,

NON sono eleggibili come sedi ospitanti la mobilità studenti ai fini di placement

le Istituzioni Comunitarie **incluse le Agenzie Europee**¹⁸.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Biondi



¹⁸ Come riportato sul sito <http://europa.eu/agencies/>.

VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.6 Circolare sulla tutela assicurativa degli studenti italiani in mobilità ERASMUS per placement

Prot n. 0035307/D9ER

Roma, 11/12/2008

Istituti italiani di Istruzione
Superiore
c.a.
Referenti Programma
LLP/ERASMUS

OGGETTO: Programma LLP/ERASMUS - Tutela assicurativa degli studenti italiani in mobilità Erasmus per placement

Considerati i numerosi quesiti arrivati all'Agenzia Nazionale sulla tutela assicurativa degli studenti italiani che si recano all'estero ai fini di una mobilità Erasmus per placement, si riportano le indicazioni fornite nel mese di ottobre c.a., dall'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL):

"I tirocini formativi o stages, come noto, sono configurati dalla normativa italiana - ai sensi del DPR 156/99 che ha modificato e integrato il DPR 567/96 - espressamente quali attività scolastiche anche agli effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto, la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi o di orientamento promossi dagli Istituti scolastici o dalle Università, è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.


Inoltre, è necessario distinguere tra tirocini effettuati in paesi dell'area comunitaria e quelli invece effettuati in area extracomunitaria.

Al riguardo, dalla normativa comunitaria di cui ai Reg. n.1408/71 e n.307/99, si può parlare - per la fattispecie - di un sistema speciale che trova le sue maggiori similitudini nel sistema dei c.d. "distaccati" (art.14, paragrafo 1, lett.a) del reg.CEE n.1408/71), per il quale ove il distacco avvenga in un Paese comunitario e non superi i 12 mesi, salvo una proroga di altri 12, si applica la legislazione del Paese in cui ha sede l'impresa che ha operato il distacco: quindi, in caso di tirocinio o stage promosso da una Università o ente promotore, opererà la normale copertura assicurativa già prevista dall'ateneo interessato.

Diversamente, se il tirocinio è promosso in paesi extracomunitari con i quali non vige alcuna Convenzione di sicurezza sociale, stante il principio della territorialità, lo stagista dovrà essere assicurato dall'Università presso il paese ove effettua lo stage".

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Biondi



VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.7 Circolare sui massimali applicabili per il contributo alla mobilità (SMP)

Prot. 23310/D9ER

Firenze, 06/08/2009
c.a. Rettore/Direttore
p.c. Ufficio Erasmus

Oggetto: Programma LLP/ERASMUS – a.a. 2009/2010 - Mobilità degli Studenti ai fini di placement (SMP) & CONSORTIA PLACEMENT

Con la presente si precisa che nei casi in cui l'importo della borsa mensile ERASMUS Placement (SMP) pari a 600 € al mese sia superiore al massimale previsto per il Paese ospitante il periodo di placement ERASMUS, come stabilito dal programma LLP e pubblicato nella Call 2009 - Guida per il candidato 2009 (disponibile sul sito www.programmallp.it - sezione Moduli, Parte I, Tabella 1b) la borsa mensile dovrà essere ridotta fino al raggiungimento del massimale comunitario, che non potrà essere superato in alcun modo.

In tutti gli altri casi (Paesi ospitanti con un massimale comunitario superiore a 600 €) la borsa mensile per il periodo di placement ERASMUS prevista è pari a 600 € al mese.

Di seguito si riportano i massimali comunitari di riferimento differenziati per paese di destinazione:

Tabella 1b: Programma LLP 2009 - ERASMUS – Soggiorno per le attività di mobilità – Tariffe massime (in EUR) per paese ospitante, viaggio compreso


HOST COUNTRY	Monthly rate 3 to 12 months
Belgique/Belgie - BE	780
Bulgarija - BG	500
Česká republika - CZ	665
Danemark - DK	1.075
Deutschland - DE	780
Eesti - EE	620
Ellas - EL	728
España - ES	799
France - FR	922
Eire/Ireland - IE	952
Italia - IT	877
Kypros - CY	713
Latvija - LV	597
Lietuva - LT	590
Luxembourg - LU	780
Magyarország - HU	594
Malta - MT	706
Nederland - NL	859

Österreich – AT	833
Polska – PL	597
Portugal – PT	717
Romania – RO	504
Slovenija – SI	676
Slovenská republika – SK	687
Suomi – FI	911
Sverige – SE	896
United Kingdom – UK	1.086
Island – IS	896
Liechtenstein – LI	937
Norge – NO	1.086
Türkiye – TR	582

Nel caso in cui siano già stati firmati contratti con gli studenti in mobilità per Placement nei Paesi evidenziati nella tabella di cui sopra per un importo mensile pari a € 600, si prega di contattare l’Agenzia Nazionale.

Distinti saluti,

Il Direttore Generale
Massimo Radiciotti



VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.8 Principi fondamentali del periodo di studio/placement ERASMUS

1. Il punto di partenza fondamentale per il riconoscimento ERASMUS è il Learning/Training Agreement.

Partendo dal presupposto che la valutazione dei risultati accademici di uno studente si effettua per attestare che lo studente ha completato, o che ha completato in parte, il programma di studio o il piano di lavoro accordato, e che ERASMUS non fornisce alcuna procedura con cui il piano di lavoro completato da uno studente ERASMUS possa essere valutato per garantire il riconoscimento accademico, ecco che il Learning/Training Agreement (LA/TA) assume un ruolo di primaria importanza nella procedura del riconoscimento ERASMUS.

Ne consegue, pertanto, che ogni mobilità ERASMUS intrapresa in modo appropriato sarà preceduta da un Learning/Training Agreement previamente sottoscritto dalle tre parti coinvolte: lo studente, l'Istituto di partenza e l'Istituto o Impresa/Ente/Organizzazione ospitante. Per garantire trasparenza, esattezza e amministrazione appropriata, tutti i Learning/Training Agreement devono essere redatti in forma scritta e devono essere firmati da tutti gli interessati. Tale condizione è posta esplicitamente nella Guida per le Agenzie Nazionali a cui si fa riferimento di seguito.

E' possibile modificare un Learning/Training Agreement se le circostanze lo richiedono, ma ogni modifica deve essere accettata formalmente e sottoscritta dalle tre parti interessate.

2. Principio: non ci può essere nessuna violazione al Learning/Training Agreement da parte dell'Istituto di appartenenza.

Per fugare ogni dubbio sull'obbligo che l'Istituto di appartenenza ha di rispettare tutto ciò che è stato concordato nel Learning/Training Agreement, occorre innanzitutto stabilire che non ci può essere nessuna violazione all'accordo da parte dell'Istituto di appartenenza.

Gli obblighi fondamentali delle tre parti riguardo una mobilità ERASMUS sono le seguenti:

1. Lo studente si impegna a seguire e a completare in modo soddisfacente un programma di studio o un piano di lavoro concordato. Cause di forza maggiore, come ad esempio la malattia, possono giustificare il mancato raggiungimento di tale obiettivo.
2. L'Istituto/Impresa/Ente/Organizzazione ospitante si impegna a fornire allo studente l'istruzione/formazione e il supporto come concordato. Cause di forza maggiore possono giustificare il mancato rispetto di tale impegno da parte dell'Istituto/Impresa/Ente/Organizzazione ospitante.
3. L'Istituto di appartenenza si impegna a riconoscere allo studente ERASMUS i risultati del periodo di studio/formazione trascorso nella maniera o nella misura specificata nel Learning/Training Agreement. E' difficile riscontrare delle circostanze che giustifichino il rifiuto dell'Istituto di appartenenza di mettere in atto quanto concordato con uno studente ERASMUS.

3. Condizioni per la realizzazione di un Learning/Training Agreement.

È chiaro che le tre parti coinvolte devono accordarsi sul contenuto dettagliato di un LA/TA, tuttavia, se la mobilità deve soddisfare la condizione ERASMUS del "pieno riconoscimento" alcuni imperativi ERASMUS dovranno essere osservati. Dovrà essere garantito il pieno riconoscimento delle attività specificate nel Learning Agreement/Traning Agreement e concluse in modo soddisfacente dagli studenti.

Parte integrante del proprio programma di studio/piano di lavoro

Nell'ERASMUS University Charter (EUC) l'Istituto si è impegnato a garantire, agli studenti che abbiano completato in maniera soddisfacente il periodo di studio all'estero, il pieno riconoscimento delle attività specificate nel programma di studio (LA) o nel piano di lavoro (TA). Ciò vuol dire che il programma specificato nel Learning/Training Agreement deve comprendere discipline che possano essere integrate nel programma di studio/formazione di partenza dello studente e in tal modo assicurare il progresso dello

stesso verso la propria laurea/diploma. Il problema è se assicurare che il periodo ERASMUS costituisca parte integrante del programma di studio/formazione dell'Istituto di appartenenza, equivale a garantire che la mobilità non sarà causa di una perdita di tempo o di crediti.

4. Condizioni per il riconoscimento del periodo ERASMUS e Learning Agreement/Training Agreement.

Prima che uno studente inizi il proprio periodo di studio ERASMUS l'Istituto di appartenenza deve controllare che il piano di studio da svolgere all'estero sia coerente con la laurea o il diploma per il quale lo studente sta studiando e che di conseguenza il periodo ERASMUS potrà essere riconosciuto.

5. Conclusioni.

È evidente che spesso c'è divergenza tra la teoria del riconoscimento ERASMUS e la sua messa in pratica. Ed è ugualmente evidente che la soluzione al problema sta nella elaborazione e nella realizzazione del Learning/Training Agreement.

Per risolvere la questione è necessario introdurre un programma rigoroso che assicuri che:

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità:

Un Learning/Training Agreement chiaro, esaustivo e personale sia elaborato prima dell'inizio di ogni mobilità ERASMUS.

2. Dopo il rientro dello studente:

Non esistono motivi che possano giustificare l'inosservanza del Learning/Training Agreement da parte dell'Istituto di appartenenza, ciò vuol dire che non ci può essere un rallentamento nella carriera verso la laurea o il diploma per uno studente che abbia completato una mobilità ERASMUS in modo soddisfacente.

VIII. DOCUMENTI UTILI

VIII.9 Codici ISCED

Codice ISCED	Descrizione	Area Disciplinare ERASMUS
0	Programmi Generali	16
1	Educazione	05
2	Scienze Umanistiche e Arti e Design	03; 08; 09
3	Scienze Sociali, Economia e Commercio, Diritto	04; 10; 14; 15
4	Scienze, Matematica, Informatica	07; 13; 11
5	Ingegneria, Manifattura, Edilizia	01; 02; 06
6	Scienze Agrarie e Veterinaria	01; 12
7	Health and welfare	12; 14
8	Services	02; 04; 07; 15; 16

Full Code - Subject Area Description	Equivalent ISCED97 - ISCED97 Description
01.0 Agricultural Sciences	62 Agriculture, forestry and fishery
01.1 Agriculture	620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)
01.2 Agricultural Economics	629 Agriculture, forestry and fishery (others)
01.3 Food Science and Technology	541 Food processing
01.4 Horticulture	622 Horticulture
01.5 Fisheries	624 Fisheries
01.6 Forestry	623 Forestry
01.7 Animal Husbandry	621 Crop and livestock production
01.8 Tropical/Subtropical Agriculture	629 Agriculture, forestry and fishery (others)
01.9 Others - Agricultural Sciences	629 Agriculture, forestry and fishery (others)
02.0 Architecture, Urban and Regional Planning	58 Architecture and building
02.1 Architecture	581 Architecture and town planning
02.2 Interior Design	214 Design
02.3 Urban Planning	581 Architecture and town planning
02.4 Regional Planning	581 Architecture and town planning
02.5 Landscape Architecture	581 Architecture and town planning
02.6 Transport and Traffic Studies	840 Transport services
02.9 Others - Architecture, Urban and Regional	589 Architecture and building (others)
03.0 Art and Design	21 Arts
03.1 Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking)	211 Fine arts
03.2 Music and Musicology	212 Music and performing arts
03.3 Performing Arts	212 Music and performing arts
03.4 Photography, Cinematography	213 Audio-visual techniques and media production
03.5 Design (Graphic Design, Industrial	214 Design

Design)	
03.6 History of Art	225 History and archaeology
03.9 Others - Art and Design	219 Arts (others)
04.0 Business Studies and Management	34 Business and administration
04.1 Business Studies with Languages	340 Business and administration (broad programmes)
04.2 Business Studies with Technology	340 Business and administration (broad programmes)
04.3 Accountancy, Financial Management	344 Accounting and taxation
04.4 Tourism, Catering, Hotel Management	345 Management and administration
04.5 Industrial Relations and Personnel	347 Working life
04.6 Secretarial Studies	346 Secretarial and office work
04.7 Marketing and Sales Management	342 Marketing and advertising
04.9 Others - Business Studies and Management	349 Business and administration (others)
05.0 Education, Teacher Training	14 Teacher training and education science
05.1 Teacher Training	140 Teacher training and education science (broad
05.2 Primary Education	144 Training for teachers at basic levels
05.3 Secondary Education	145 Training for teachers with subject specialisation
05.4 Vocational and Technical Education	146 Training for teachers of vocational subjects
05.5 Adult Education	144 Training for teachers at basic levels
05.6 Special Education	144 Training for teachers at basic levels
05.7 Educational Science, Comparative	142 Education science
05.8 Educational Psychology	142 Education science
05.9 Others - Education, Teacher Training	149 Teacher training and education science (others)
06.0 Engineering, Technology	52 Engineering and engineering trades
06.1 Mechanical Engineering	521 Mechanics and metal work
06.2 Electrical Engineering	522 Electricity and energy
06.3 Chemical Engineering	524 Chemical and process
06.4 Civil Engineering	582 Building and civil engineering
06.5 Electronic Engineering,	523 Electronics and automation
06.6 Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE)	54 Manufacturing and processing
06.7 Materials Science	543 Materials (wood, paper, plastic, glass)
06.8 Aeronautical Engineering	525 Motor vehicles, ships and aircraft
06.9 Others - Engineering, Technology	529 Engineering and engineering trades (others)
07.0 Geography, Geology	443 Earth science
07.1 Geography	443 Earth science
07.2 Environmental Sciences, Ecology	443 Earth science
07.3 Geology	443 Earth science
07.4 Soil and Water Sciences	850 Environmental protection (broad programmes)
07.6 Geodesy, Cartography, Remote Sensing	581 Architecture and town planning
07.7 Meteorology	443 Earth science
07.9 Others - Geography, Geology	449 Physical science (others)
08.0 Humanities	22 Humanities
08.1 Philosophy	226 Philosophy and ethics
08.2 Theology	221 Religion

08.3 History	225 History and archaeology
08.4 Archaeology	225 History and archaeology
08.9 Others - Humanities	229 Humanities (others)
09.0 Languages and Philological Sciences	222 Foreign languages
09.1 Modern EC Languages	223 Mother tongue
09.2 General and Comparative Literature	222 Foreign languages
09.3 Linguistics	223 Mother tongue
09.4 Translation, Interpretation	223 Mother tongue
09.5 Classical Philology	222 Foreign languages
09.6 Non-EC Languages	222 Foreign languages
09.7 Less Widely Taught Languages	223 Mother tongue
09.8 Regional and minority languages	223 Mother tongue
09.9 Others - Languages and Philological	222 Foreign languages
10.0 Law	38 Law
10.1 Comparative Law, Law with Languages	38 Law
10.2 International Law	38 Law
10.3 Civil Law	38 Law
10.4 Criminal Law, Criminology	38 Law
10.5 Constitutional/Public Law	38 Law
10.6 Public Administration	38 Law
10.7 European Community/EU Law	38 Law
10.9 Others - Law	38 Law
11.0 Mathematics, Informatics	46 Mathematics and statistics
11.1 Mathematics	461 Mathematics
11.2 Statistics	462 Statistics
11.3 Informatics, Computer Science	481 Computer science
11.4 Artificial Intelligence	481 Computer science
11.5 Actuarial Science	462 Statistics
11.9 Others - Mathematics, Informatics	489 Computing (others)
12.0 Medical Sciences	72 Health
12.1 Medicine	721 Medicine
12.2 Psychiatry and Clinical Psychology	721 Medicine
12.3 Dentistry	724 Dental studies
12.4 Veterinary Medicine	640 Veterinary
12.5 Pharmacy	727 Pharmacy
12.6 Nursing, Midwifery, Physiotherapy	723 Nursing and caring
12.7 Public Health	720 Health (broad programmes)
12.8 Medical Technology	725 Medical diagnostic and treatment technology
12.9 Others - Medical Sciences	729 Health (others)
13.0 Natural Sciences	421 Biology and biochemistry
13.1 Biology	421 Biology and biochemistry
13.2 Physics	441 Physics
13.3 Chemistry	442 Chemistry
13.4 Microbiology, Biotechnology	421 Biology and biochemistry
13.5 Nuclear and High Energy Physics	441 Physics
13.6 Biochemistry	421 Biology and biochemistry
13.7 Astronomy, Astrophysics	441 Physics
13.8 Oceanography	443 Earth science
13.9 Others - Natural Sciences	429 Life science (others)

14.0 Social Sciences	31 Social and behavioural science
14.1 Political Sciences	313 Political science and civics
14.2 Sociology	312 Sociology and cultural studies
14.3 Economics	314 Economics
14.4 Psychology and Behavioural Sciences	311 Psychology
14.5 Social Work	762 Social work and counselling
14.6 International Relations, European Studies, Area Studies	313 Political science and civics
14.7 Anthropology	312 Sociology and cultural studies
14.8 Development Studies	312 Sociology and cultural studies
14.9 Others - Social Sciences	319 Social and behavioural science (others)
15.0 Communication and Information Sciences	32 Journalism and information
15.1 Journalism	321 Journalism and reporting
15.2 Radio/TV Broadcasting	321 Journalism and reporting
15.3 Public Relations, Publicity, Advertising	342 Marketing and advertising
15.4 Library Science	322 Library, information, archive
15.5 Documentation, Archiving	322 Library, information, archive
15.6 Museum Studies, Conservation	322 Library, information, archive
15.9 Others - Communication and Information	329 Journalism and information (others)
16.0 Other Areas of Study	99 Not known or unspecified
16.1 Physical Education, Sport Science	813 Sports
16.2 Leisure Studies	812 Travel, tourism and leisure
16.3 Home Economics, Nutrition	726 Therapy and rehabilitation
16.4 Nautical Science, Navigation	840 Transport services
16.9 Others in Other Areas of Study	99 Not known or unspecified